

Sent. 506/20
Rep. 440/20
Cron. 1463/20
RG. 815/18

N. 815/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGARTO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Mutus

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dottorressa Patrizia Puccini

Presidente

dottor Salvatore Daidone

Consigliere

dottor Mauro Sonogo

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 815/2018 di R.G. e iniziato con atto di citazione notificato in data 26.10.2018 da:

SIGNOR ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Sam, e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone Piazzetta dei Domenicani n. 9/A, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello

- appellante -



contro

SIGNOR [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone [REDACTED] come da procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- appellato -

avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 629/2018 del Tribunale di Pordenone emessa il 7.7.2018 e pubblicata il 2.8.2018 a definizione del procedimento iscritto al n. 3806/2015 di R.G. – Tribunale di Pordenone

CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE SIGNOR [REDACTED] come da foglio prodotto all'udienza del 9.10.2019 e depositato in via telematica il 2.10.2019:

NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza:

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare e dichiarare che [REDACTED] ha consegnato a titolo di mutuo senza interessi a [REDACTED] l'importo di € 80.000,00;
- previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., condannarsi [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di € 80.000,00, senza interessi, con rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine fissato al saldo effettivo.

IN VIA SUBORDINATA:

- nell'ipotesi in cui la dazione di denaro de quo da parte di [REDACTED] a [REDACTED] venisse qualificata come donazione, accertarsi e dichiararsi che la stessa ha natura di donazione diretta;
- conseguentemente, dichiararsene ex officio la nullità, per difetto di forma, ex art. 782 c.c. e condannare [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di € 80.000,00, senza interessi, con rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine fissato al saldo effettivo.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi in cui la dazione di denaro da parte del sig. [REDACTED] a favore del figlio [REDACTED] dovesse essere qualificata come donazione indiretta, dichiarare la stessa revocata per ingratitudine ex art. 801 c.c.;



- conseguentemente, condannare [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di € 80.000,00, senza interessi, con rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine fissato al saldo effettivo.

Spese di primo e secondo grado rifuse, con condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo pagato dall'appellante per le spese del primo grado in forza dell'impugnata sentenza, pari ad € 13.430,00, oltre oneri e costi € 19.595,98.

CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA SIGNOR [REDACTED], come da foglio prodotto all'udienza del 9.10.2019 e depositato in via telematica il 2.10.2019:

Confermare la sentenza impugnata n. 629/2018 del 7 luglio 2018 del tribunale di Pordenone, Sezione civile, G.U. Dott. Francesco Petrucco Toffolo, depositata in data 2 agosto 2018 e comunicata il 28/9/2018 e per l'effetto respingere le domande di [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto.

Condannare l'appellante alla rifusione dei compensi professionali come da D.M. n. 37/2018.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 26.10.2018 il signor [REDACTED] ha proposto appello contro la sentenza n. 629/2018, emessa il 7.7.2018 e pubblicata il 2.8.2018, con cui il Tribunale di Pordenone aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la restituzione dal figlio signor [REDACTED] della somma di 80.000,00 euro a lui trasferita mediante bonifico bancario dell'1.3.2013.

A fondamento dell'impugnazione il signor [REDACTED] ha lamentato che il giudice di primo grado nel valutare erroneamente la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testi sentiti aveva ingiustamente escluso che il titolo del trasferimento dell'indicata somma di denaro fosse un contratto di mutuo.

Sostenuta l'irrelevanza della giurisprudenza citata con la sentenza appellata in quanto aveva riguardo a ipotesi in cui il passaggio della somma di denaro era avvenuto senza alcuna indicazione della causale, il signor [REDACTED] ha continuato sostenendo che anche a aderire a quanto statuito dal Tribunale di Pordenone in ordine alla qualificazione del titolo come donazione, risultando questa nulla per difetto della forma dell'atto pubblico, doveva

comunque esser disposta la condanna del signor [REDACTED] alla restituzione del denaro che gli aveva prestato.

Precisato sul punto che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'asserita donazione non poteva considerarsi alla luce di quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725/2017 una donazione indiretta, l'appellante ha eccepito che comunque questa doveva esser revocata per ingratitudine ex art. 801 del c.c. atteso il comportamento tenuto dal figlio signor [REDACTED] che con l'estrometterlo illegittimamente dalla società di famiglia [REDACTED] gli aveva arrecato un grave pregiudizio patrimoniale.

Nel concludere il signor [REDACTED] ha contestato la condanna alla rifusione delle spese in quanto liquidate secondo parametri diversi da quelli individuati in motivazione, e ha chiesto la restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza appellata.

Si è costituito il signor [REDACTED] sostenendo che il giudice di primo grado nel valutare correttamente le risultanze probatorie aveva escluso che la somma di 80.000,00 euro gli fosse stata data in prestito.

Spiegato perché la donazione mediante cui il padre gli aveva trasferito la somma di denaro doveva qualificarsi come donazione indiretta, il signor [REDACTED] ha sostenuto che difettavano i presupposti per la revoca dell'atto di liberalità riguardando la controversia non il rapporto familiare, ma il rapporto societario tra il signor [REDACTED] e la società [REDACTED].

Nel concludere l'appellato ha eccepito l'omessa formulazione di un'apposita domanda diretta a ottenere la riforma dell'ammontare delle spese alla cui refusione il signor [REDACTED] era stato condannato.

All'udienza del 9.10.2019 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivo foglio allegato al verbale e depositato in via telematica il precedente 2.10.2019.

Di seguito alla stessa udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.



L'appello proposto dal signor [REDACTED] è fondato. Pertanto, in riforma della sentenza n. 629/2018 del Tribunale di Pordenone, il signor [REDACTED] va condannato a corrispondere al signor [REDACTED] l'importo di 80.000,00 euro entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.

Preliminarmente va evidenziato che nella realtà fattuale si verificano svariati casi in cui il trasferimento di una somma di denaro da un soggetto a un altro non è formalizzato in un atto scritto. Ciò dipende in gran parte dei casi dal particolare rapporto di parentela, di affinità, di affetto, di amicizia, di buon vicinato e simili, che intercorre tra gli interessati e che rende difficile al mutuante richiedere l'assunzione di un impegno formale alla restituzione da parte del mutuatario.

In simili ipotesi al fine di accertare se si tratta di un atto di liberalità, come ad esempio una donazione o l'adempimento di un'obbligazione naturale, ovvero di un rapporto di mutuo assume particolare rilievo il comportamento complessivo delle parti, sia con riferimento al momento della conclusione del contratto e cioè, quando si perfeziona il passaggio della somma di denaro dalla sfera di disponibilità da un soggetto all'altro, sia con riferimento al tempo antecedente e successivo al trasferimento del denaro (arg. ex combinato disposto degli artt. 1362 e ss. e 1813 del c.c.).

In particolare assume rilievo l'eventuale specificazione apposta sulla ricevuta bancaria, o su documento analogo, della causale per cui ha luogo la dazione della somma di denaro.

Rapportando quanto esposto alla fattispecie in esame, va subito negata rilevanza alla giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata (Cass. nn. 3642/2004, 243238/2017 e 180/2018). Infatti, quelle sentenze hanno riferimento a casi in cui il trasferimento di una somma di denaro da un soggetto all'altro mediante l'utilizzazione di strumenti bancari era avvenuto senza alcuna indicazione della causale che giustificava l'operazione.

Per contro nella fattispecie in esame il signor [REDACTED] con l'apporte sui due bonifici dell'1.3.2013 rispettivamente dell'importo di 55.000,00 euro e di 25.000,00 euro "prestito senza interesse" ha formalizzato la sua volontà di dare al figlio [REDACTED] quel denaro a titolo di mutuo (cfr., doc. n. 1 del fascicolo della parte appellante e doc.n. 4 del fascicolo della parte appellata).



Che quella causale corrisponda all'effettiva volontà preesistente e persistente all'esecuzione dei due bonifici dell'1.3.2013 si trae dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti signor [REDACTED] e signor [REDACTED]

Il signor [REDACTED], di professione commercialista, ha dichiarato che "siccome il [REDACTED] non aveva intenzione di donare l'importo al figlio, gli dissi che poteva essere sufficiente nel bonifico indicare la causale prestito senza interessi. Escludo che la causale nascesse da ragioni di carattere fiscale. ... di ciò ho parlato con [REDACTED], se non ricordo male era il 2013 e comunque prima del bonifico" (cfr., verbale dell'udienza del 21.2.2017).

Il signor [REDACTED], consulente del lavoro, dopo aver precisato che rientrava tra i suoi incarichi quello di preparare la dichiarazione dei redditi per la società e per i soci ha riferito che "escludo di essere stato io a suggerire la causale in quanto sono venuto a conoscenza di questa operazione solo in epoca successiva alla sua effettuazione" (cfr., ancora verbale dell'udienza del 21.2.2017).

In ordine alle riportate dichiarazioni testimoniali non appare condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado secondo cui quelle non sarebbero "probatoriamente significative" avendo ad oggetto circostanze apprese *de relato* dalla stesso signor [REDACTED]. Infatti, i fatti su cui gli indicati testi dovevano rispondere non riguardavano circostanze loro riferite dal signor [REDACTED], ma l'accadimento reale che questi nelle richiamate occasioni, una precedente e l'altra successiva all'esecuzione dei bonifici, aveva manifestato la volontà di prestare del denaro al figlio in vista dell'acquisto di un'imbarcazione.

Alla richiamata volontà raccolta nei due bonifici dell'1.3.2013 di prestare al figlio la somma di denaro va attribuita sì natura di atto negoziale unilaterale, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma anche valore di proposta contrattuale. Vale a dire a seguito dell'accreditamento in data 4.3.2013 dei due bonifici sul conto corrente a lui intestato il signor [REDACTED] era a conoscenza che suo padre gli aveva fatto la proposta contrattuale di dargli 80.000,00 euro a titolo di mutuo senza interessi (cfr., estratto conto del signor [REDACTED], in particolare pagina 5, doc. n. 4 del fascicolo della parte appellata). Lo stesso signor [REDACTED] con il disporre per l'acquisto dell'imbarcazione della somma di denaro che gli era stata accreditata ha manifestato la precisa e inequivocabile volontà di accettare la proposta del padre, determinando così la conclusione tra loro di un



contratto di mutuo senza interessi e senza individuazione della data entro cui doveva avvenire la restituzione della somma, come peraltro consentito dall'art. 1817 del c.c..

In particolare, contrariamente a quanto si evince dalla sentenza appellata, non vi è alcun elemento per ritenere che il signor [REDACTED] poteva riporre un ragionevole affidamento che l'accreditamento di quel denaro sul suo conto corrente era avvenuto come donazione o altro atto di liberalità del padre.

Questo perché il signor [REDACTED] sulla base della sua esperienza personale anche collegata alla sua posizione di socio amministratore di [REDACTED], era a conoscenza del fatto che quando il padre apponeva a una disposizione bancaria la causale "prestito" manifestava effettivamente la volontà di dare il denaro a titolo di mutuo e di voler riaverlo in restituzione.

In questo senso sono il bonifico portante la causale "prestito senza interessi" del 19.9.2013 per l'importo di 84.000,00 euro sempre a favore del figlio signor [REDACTED] a cui hanno fatto seguito i due bonifici del 24.9.2013 e del 25.9.2013 con cui il beneficiario aveva restituito i soldi ricevuti (cfr., docc. nn. 11 e 12 del fascicolo della parte appellante).

Eguale ai due bonifici portanti la causale "prestito senza interessi" per lo stesso importo di 7.500,00 euro eseguiti il 20.6.2014 dal signor [REDACTED] a favore di [REDACTED], ha fatto riscontro l'operazione inversa di restituzione dell'importo di 15.000,00 euro da parte della società con operazione bancaria del 31.8.2015 (cfr., docc. nn. 7, 8 e 9 del fascicolo della parte appellante).

Sul punto va precisato che a nulla rileva al fine del decidere le circostanze che il prestito di 84.000,00 euro sia stato saldato dopo pochi giorni dal signor [REDACTED], e che i due bonifici di 7.500,00 euro a favore della società siano stati effettuati in vista del pagamento delle imposte (cfr., docc. nn. 11 e 12 del fascicolo della parte appellante e dichiarazioni rese dalla signora [REDACTED] all'udienza del 21.2.2017).

Infatti, quel che conta è che il signor [REDACTED] quando ha inteso prestare a altri, anche solo per pochi giorni, del denaro sulla distinta della banca ha indicato come causale "prestito".

Viceversa, quando lo stesso signor [REDACTED] ha voluto dare per spirito di liberalità del denaro al figlio l'ha fatto senza seguire particolari formalità, com'è successo per gli importi di 30.987,41 e di euro 51.490,76 euro riscattati il 13.11.2001 e il 3.4.2006 da una polizza assicurativa (cfr., doc. n. 10 del fascicolo della parte appellante). Al riguardo va evidenziato

che il signor [REDACTED] pur evidenziando che non era stata data prova documentale del trasferimento a suo favore del denaro prelevato dalle polizze assicurative non ha contestato espressamente la circostanza.

Pertanto, dovendosi ritenere che il signor [REDACTED] con l'utilizzare il denaro che gli era stato accreditato dal padre sul suo conto corrente mediante i due bonifici portanti la causale "prestito senza interessi" ha dimostrato di voler accettare quei soldi in prestito, va affermato in riforma della sentenza appellata, che tra le parti si era concluso un contratto di mutuo. Contratto di mutuo che obbliga il signor [REDACTED] a restituire al padre l'importo di 80.000,00 euro.

Comunque, anche a ritenere come sembra sotteso alla decisione presa dal giudice di prime cure che il signor [REDACTED] era convinto di ricevere quel denaro come un atto di liberalità da parte del padre, un simile erroneo stato di conoscenza, ancorchè maturato in buona fede, non è sufficiente a qualificare il negozio concluso tra le parti come donazione. In tal caso, infatti, a fronte della divergenza tra la proposta di un mutuo senza interessi e l'accettazione di una presunta donazione ci si trova in presenza di un contratto nullo per mancanza del consenso, (arg., ex artt. 1325, 1326 e 1418 del c.c.). Vizio rilevabile d'ufficio che obbliga ciascun contraente a restituire quanto ricevuto dall'altro (arg. ex artt. 1372 e 1418 del c.c.).

Pertanto, in sintesi, risultando che il titolo sottostante ai due bonifici bancari eseguiti l'1.3.2013 dal signor [REDACTED] a favore del figlio era costituito da un contratto di mutuo senza interessi, in riforma della sentenza n. 629/2018 del Tribunale di Pordenone, il signor [REDACTED] va condannato a restituire al padre l'importo di 80.000,00 euro.

Verificato che le parti non avevano convenuto alcun termine entro cui il denaro dato in prestito doveva esser restituito, quello, vista l'istanza avanzata al riguardo dal signor [REDACTED] e tenuto conto dell'attuale emergenza economico-sanitaria nazionale, viene fissato in tre mesi dalla data di deposito della presente sentenza.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Ne consegue che il signor [REDACTED] è tenuto a restituire al signor [REDACTED] quanto da questi pagato per le spese di lite in esecuzione del punto 2) della sentenza di primo grado.


P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Trieste in accoglimento dell'appello proposto dal signor [REDACTED] contro la sentenza n. 629/2018 del Tribunale di Pordenone emessa il 7.7.2018 e pubblicata il 2.8.2018, in totale riforma di questa, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara che il signor [REDACTED] con i bonifici di data 1.3.2013 aveva dato a titolo di mutuo l'importo di 80.000,00 euro al signor [REDACTED];
- 2) Condanna il signor [REDACTED] a restituire al signor [REDACTED] l'importo di 80.000,00 euro entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 3) Condanna il signor [REDACTED] a restituire al signor [REDACTED] quanto da questi pagato in esecuzione della sentenza n. 629/2018 del Tribunale di Pordenone;
- 4) Condanna il signor [REDACTED] a rifondere al signor [REDACTED] le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida relativamente al primo grado nell'importo di 13.430,00 euro per compenso, 406,00 euro per esborsi, e 2.014,50 euro per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., e relativamente al secondo grado nell'importo di 9.565,00 euro per compenso, 1.138,50 euro per esborsi, e 1.435,75 euro per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A.A..


Trieste, 15.7.2020

Il Giudice relatore
dottor Mauro Schrego




Il Presidente

dottressa Patrizia Puccini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... 18 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

